

Parte prima - N. 40**Anno 50****7 ottobre 2019****N. 319**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 1 OTTOBRE 2019, N. 224

Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'Accordo di collaborazione in materia di salute tra Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di Argentina rappresentata dal Segretariato del Governo della Salute. (Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 29 agosto 2019)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Visto lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 13 del 2005) ed, in particolare, l'articolo 13 recante in rubrica "Attività di rilievo internazionale della Regione" che, al comma 2 recita: "L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale che informa il Consiglio fin dalla attivazione della procedura, ratifica gli accordi con Stati esteri e le intese con Enti territoriali interni ad altro Stato, deliberati dalla Giunta e sottoscritti dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato. Tali accordi e intese hanno efficacia dalla data della ratifica, e vengono stipulati nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato.";

Vista, altresì, la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 "Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione Europea, sulle attività di rilievo

internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale" ed, in particolare, l'art. 17 recante in rubrica "Intese con enti territoriali interni ad altro Stato" e l'art. 18 recante in rubrica "Accordi della Regione con Stati esteri";

Preso atto che il Presidente della Regione ha trasmesso (giusta nota prot. AL/2019/19400 del 29 agosto 2019), al Presidente dell'Assemblea, il testo dell'Accordo di collaborazione in materia di salute tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di Argentina rappresentata dal Segretariato del Governo della Salute, ai fini del perfezionamento del procedimento di ratifica dell'Assemblea legislativa, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto regionale;

Dato atto che la Commissione assembleare "Bilancio, affari generali ed istituzionali" ha espresso, in merito all'oggetto, parere favorevole (prot. AL/2019/21041 del 25 settembre 2019);

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
ratifica

- a norma del comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto, l'Accordo di collaborazione in materia di salute tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di Argentina rappresentata dal Segretariato del Governo, così come richiesto dal Presidente della Giunta regionale;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.



REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
RPI/2019/367 del 06/08/2019

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI SALUTE
TRA
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
E
LA REPUBBLICA ARGENTINA
RAPPRESENTATA DAL SEGRETARIATO DEL GOVERNO DELLA SALUTE**

La Regione Emilia-Romagna (della Repubblica Italiana) e la Repubblica Argentina, rappresentata dal Segretariato del Governo della Salute (d'ora in poi "le Parti"),

CONSIDERANDO

Che le Parti manifestano il loro interesse ad intensificare la cooperazione nel settore della salute;

Che sono determinate a consolidare le basi per una mutua collaborazione nel campo della salute, al fine di contribuire al rafforzamento delle relazioni bilaterali di cooperazione e allo sviluppo della salute e del benessere dei cittadini;

Che si propongono di promuovere una maggiore intesa e di potenziare le future relazioni in materia di salute pubblica, basate sui principi di equità, mutuo beneficio e reciprocità.

TENUTO CONTO

- dell'Accordo bilaterale di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997 ed entrato in vigore il 13 aprile 2001;
- del "Memorandum di Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina concernente le condizioni e le modalità di concessione di un Credito di Aiuto di 25 milioni di euro, per un programma in favore del settore sanitario pubblico", fatto a Buenos Aires il 9 maggio 2002 ed emendato nel 2008 tramite scambio di Note Verbali;
- del Memorandum di Intesa tecnica tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, il Ministero della Salute della Repubblica Argentina e l'Organizzazione Panamericana della Salute (OPS), relativo all'assistenza tecnica per l'esecuzione del credito di aiuto a favore del settore sanitario pubblico, fatta a Buenos Aires il 2 agosto 2016

hanno raggiunto il seguente Accordo:

Articolo 1

Le Parti, nell'ambito delle proprie competenze, concordano di intensificare in maniera coordinata le attività di cooperazione in materia di salute pubblica, dando priorità allo

sviluppo dei programmi di lavoro, interscambio di esperienze, conoscenze acquisite, in relazione ai seguenti argomenti:

- a) Formazione e istruzione in materia di Risorse Umane.
- b) Creazione di un Osservatorio di Economia sanitaria.
- c) Tecnologie Sanitarie.
- d) Politiche del farmaco.
- e) Sviluppo degli Studi Comparati in Politiche sanitarie.
- f) Fattori determinanti della Salute.

Articolo 2

Le Parti promuoveranno, nell'ambito del presente Accordo Programmatico, la conclusione di specifici accordi di collaborazione, per i quali saranno definiti opportunamente gli obiettivi, le attività ed il finanziamento. Ogni accordo specifico/operativo scaturente dall'attuazione del presente documento, per la Parte italiana, dovrà essere approvato secondo la procedura di cui all'art. 6 comma 3 della l. 131/2003 e dovrà essere reso noto da entrambe le Parti ai sensi delle rispettive leggi nazionali.

Le attività di collaborazione saranno coordinate attraverso la costituzione di una Commissione Mista che si riunirà almeno una volta l'anno, in modo virtuale o de visu, e sarà composta da funzionari nominati dalla Regione Emilia-Romagna e dal Segretariato del Governo della Salute della Repubblica Argentina. Essa avrà le funzioni di: 1) verificare la corretta applicazione del presente Accordo; 2) formulare e discutere il contenuto concreto di un piano di esecuzione, Saranno redatti verbali e programmi per garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti nel presente Accordo.

Nell'attuazione del presente Accordo, la Parte italiana promuoverà il coinvolgimento delle Istituzioni interessate, incluse le Istituzioni universitarie presenti sul proprio territorio, impegnandosi a tenere informato il competente Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in merito ad eventuali iniziative d'interesse, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Articolo 3

Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché in conformità con gli obblighi internazionali e, per la Parte Italiana, con quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 4

Tutte le attività previste dal presente Accordo saranno svolte compatibilmente con le risorse disponibili delle Parti e, per la Parte Italiana, senza comportare oneri per il bilancio ordinario dello Stato. Le Parti collaboreranno per individuare, tra gli strumenti finanziari già esistenti (regionali, nazionali, comunitari ed internazionali), quelli più idonei a rafforzare la collaborazione sui temi di reciproco interesse.

Le Ambasciate dei rispettivi Paesi verranno informate, almeno annualmente, sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate dalle Parti, in applicazione del presente Accordo, nei rispettivi territori di accreditamento.

Articolo 5

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'applicazione del presente Accordo di collaborazione sarà risolta amichevolmente tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Articolo 6

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno successivo al ricevimento dell'ultima notifica con la quale le Parti si saranno comunicate il completamento delle procedure interne previste per l'entrata in vigore, in accordo con le rispettive legislazioni nazionali nonché, per la Parte Italiana, con la normativa regionale di riferimento e avrà validità di tre (3) anni.



Il presente Accordo potrà essere modificato per iscritto, con il mutuo consenso delle Parti, Per la Parte italiana dovranno essere rispettate le procedure di cui all'art. 6 comma 3 della l. 131/2003. Gli emendamenti entreranno in vigore con le procedure previste dal precedente comma.

Ciascuna Parte può risolvere il presente Accordo per iscritto, mediante notifica all'altra Parte.

In tal caso, il presente Accordo non sarà più valido a partire da sessanta (60) giorni dalla data di ricezione di tale notifica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Buenos Aires, Repubblica Argentina, il 17 luglio 2019 in due originali, ciascuno nelle versioni italiana e spagnola, con i medesimi testi contenuti. Le due versioni hanno eguale valore.

<p>PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA</p> 	<p>PER LA REPUBBLICA ARGENTINA RAPPRESENTATA DAL SEGRETARIATO DEL GOVERNO DELLA SALUTE</p> 
--	---

